COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

IL CONSIGLIO

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 maggio 1963

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti alimentari

(63/318/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Viste le decisioni del Consiglio del 26 febbraio e dell'8 marzo 1963 relative alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sulle patate, altre, non nominate, sui legumi da granella, secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati e sull'olio d'oliva vergine (1),

Previa consultazione della Commissione;

Considerando che in alcune regioni della Comunità persiste una penuria di taluni prodotti alimentari, alla quale il nuovo raccolto comunitario potrà rimediare solo in ritardo, date le sfavorevoli condizioni climatiche che hanno infierito su gran parte del territorio degli Stati membri;

Considerando che è pertanto nell'interesse della Comunità che i dazi della tariffa doganale comune su tali prodotti siano sospesi parzialmente per un nuovo periodo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

I dazi della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea relativi ai prodotti della seguente tabella sono sospesi sino al livello ed alle date indicati per ciascun prodotto nella stessa tabella.

N. della tariffa	Designazione delle merci	Aliquota	Data
07.01 A III b	Patate, altre, non nominate	5%	31 maggio 1963
07.05	Legumi da granella secchi, sgranati, anche decorticati o spezzati	2%	30 giugno 1963
ex 15.07 B II a	Olio d'oliva, vergine	2%	30 settembre 1963

(1) *Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee* n. 46 del 22 marzo 1963, pagg. 953/63 e 954/63.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 9 maggio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 9 maggio 1963

relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune sull'olio di oliva diverso da quello vergine

(63/319/CEE)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 28,

Vista la tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea,

Vista la decisione del Consiglio del 9 maggio 1963 relativa alla sospensione temporanea dei dazi della tariffa doganale comune su taluni prodotti alimentari,

Previa consultazione della Commissione ;

Considerando che la decisione del Consiglio del 9 maggio 1963 sospende parzialmente fino al 30 settembre 1963 i dazi della tariffa doganale comune sull'olio d'oliva, vergine, della voce ex 15.07 B II a ; che ad evitare ogni rischio di deviazione di traffico a svantaggio di taluni Stati membri converrebbe sospendere per un periodo corrispondente anche i dazi sull'olio d'oliva diverso da quello vergine ;

Considerando che la sospensione dovrebbe aver luogo ad un livello tale da rispettare il rapporto esistente nella tariffa doganale comune tra i dazi sui due prodotti in questione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Fino al 30 settembre 1963 il dazio della tariffa doganale comune della Comunità Economica Europea è sospeso al livello del 5 % per l'olio d'oliva diverso da quello vergine della voce ex 15.07 B II a.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles addì 9 maggio 1963.

Per il Consiglio

Il Presidente

Eugène SCHAUS